Legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1

Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13.

(B.U. 17 gennaio 2006, n. 3)

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria e statale, al fine di promuovere:

a) la qualificazione e la modernizzazione dei locali, favorendo imprenditoria e occupazione, nonché la formazione professionale degli addetti;

b) la salvaguardia e lo sviluppo dei pubblici esercizi nelle zone di media e alta montagna e nei comuni a bassa densità demografica, favorendo l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attività economiche;

c) la valorizzazione dei pubblici esercizi per promuovere il turismo e valorizzare le produzioni locali con particolare attenzione alle attività nei centri storici, nelle aree di interesse storico, architettonico, artistico e ambientale;

d) l'efficacia dei servizi e la trasparenza del mercato in un quadro di semplificazione dei procedimenti amministrativi e a beneficio delle esigenze dei consumatori;

e) il rispetto, nei criteri localizzativi dei nuovi insediamenti, di fattori quali mobilità, spazi di uso pubblico, rischi di inquinamento, tutela e promozione della concorrenza;

f) il libero esercizio dell'attività dell'imprenditore. [(1)]

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come definita all'articolo 3, comma 1, lettera a), nonché all'attività di somministrazione di alimenti e bevande comunque effettuata:

a) [(1a)]

b) presso il domicilio del consumatore;

c) in locali non aperti al pubblico;

d) su area pubblica.

2. Restano disciplinate dalle rispettive normative vigenti in materia le seguenti attività:

a) somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di attività agrituristiche;

b) somministrazione di alimenti e bevande effettuata in complessi ricettivi alberghieri o extralberghieri alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni ivi organizzati;

c) somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico a tal fine attrezzata;

b) superficie aperta al pubblico, l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce il titolo abilitativo, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica, o comunque a disposizione dell'operatore, se privata; [(2)]

c) somministrazione di alimenti e bevande nei locali non aperti al pubblico, l'attività svolta presso le mense aziendali, gli spacci annessi ad aziende, le mense degli enti pubblici qualora non gestite direttamente dai medesimi, le mense gestite dai privati e dalle istituzioni scolastiche, nonché quella svolta presso il domicilio del consumatore;

d) somministrazione presso domicilio del consumatore, l'organizzazione nella dimora dello stesso o presso un locale in cui egli si trova per studio o lavoro o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie, di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui ospitate;

e) somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, la somministrazione di prodotti alimentari da parte di chi è titolare del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su area pubblica dei medesimi prodotti ed è in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. [(3)]

Art. 4
(Tipologia dell'attività)

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano in un'unica tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché latte, dolciumi e generi di pasticceria e gelateria. [(4)]

2. Nell'ambito degli esercizi di cui al comma 1 possono essere esercitate, entro i limiti posti dall'autorizzazione sanitaria, tutte le attività individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a). [(5)]

3. Chiunque intenda gestire un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare a svolgere l'attività, ha l'obbligo di comunicare allo sportello unico competente per territorio tutte le attività che intende esercitare nel proprio esercizio. [(6)]

4. Gli esercizi di cui al comma 1 hanno la facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto di somministrazione.

Art. 5

(Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) [(7)]

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), e 2, del d.lgs. 59/2010, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalle altre persone preposte all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

5. In caso di impresa individuale, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico competente per territorio.

Art. 6

(Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) [(8)]

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o al legale rappresentante, in caso di società, associazioni o organismi collettivi, ovvero, in alternativa, all'eventuale persona preposta all'attività, di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010.

2. I requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda o, nei casi di cui agli articoli 9, commi 3 e 4, 11, comma 1, e 12bis, commi 1 e 2, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico competente per territorio.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità organizzative, la durata e le materie del corso professionale di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010, e le modalità di svolgimento delle relative prove finali e ne garantisce l'effettuazione per il tramite di convenzioni con soggetti che abbiano ottenuto l'accreditamento in materia di formazione professionale.

Art. 7
(Disposizioni per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea) [(9)]

1. Lo sportello unico competente per territorio accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 nei confronti dei:

a) cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione o il centro dell'attività principale all'interno dell'Unione europea;

b) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in base alle disposizioni delle normative internazionali vigenti.

Art. 8
(Determinazione dei criteri per l'esercizio delle attività) [(10)]

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, al fine di assicurare funzionalità, produttività e corretto sviluppo del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, garantendo un adeguato bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine pubblico, la sicurezza stradale, lo sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano, lo sviluppo organico e controllato del territorio, la tutela dei consumatori, dei lavoratori, del patrimonio storico, culturale e artistico, nonché dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, individua, con propria deliberazione, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese della somministrazione più rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali:

a) le singole e specifiche attività che possono essere svolte nell'ambito degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le denominazioni delle diverse tipologie di esercizi;

b) le direttive di carattere generale per l'adozione, da parte dei Comuni, di provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, anche a carattere stagionale, nelle zone del territorio regionale da sottoporre a tutela in conformità a quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, del d. lgs. 59/2010;

c) le direttive di carattere generale volte alla prevenzione dell'abuso di sostanze alcoliche;

d) le disposizioni applicative relative all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 3 e alla presentazione dei titoli abilitativi temporanei di cui all'articolo 10.

2. Entro sei mesi dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, i Comuni, sulla base delle direttive e delle disposizioni dalla stessa stabilite, determinano i criteri per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altre strutture ricettive, legittimati a somministrare esclusivamente alle persone alloggiate;

c) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;

d) a servizio delle piste da sci e negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali, funiviarie e di mezzi pubblici di trasporto, nonché negli impianti sportivi ed altri esercizi similari;

e) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sempre che l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione di carburanti e il titolo abilitativo sia rilasciato esclusivamente a favore di soggetti titolari dell'autorizzazione per l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme disciplinanti la rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41);

f) negli esercizi nei quali la somministrazione è svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo e locali notturni. L'attività di intrattenimento e svago deve, comunque, essere prevalente rispetto all'attività di somministrazione per superficie ad essa dedicata. Non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

g) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere statale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

h) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

i) in scuole, ospedali, case di cura o di riposo, parrocchie, oratori, comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, purché l'attività di somministrazione sia svolta esclusivamente in modo strumentale all'esercizio dell'attività istituzionale;

j) all'interno di musei, cinema, teatri, sale da concerto ed altri locali simili;

k) nei mezzi di trasporto pubblico;

l) in forma temporanea relativamente alle attività indicate all'articolo 10.

Art. 9
(Procedimenti abilitativi) [(11)]

1. Nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010, l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono soggetti, previa presentazione di apposita domanda da presentare allo sportello unico, ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, lo sportello unico accerta:

a) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6;

b) l'osservanza delle disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), e comma 2;

c) l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di tutela dell'inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione degli incendi e di sorvegliabilità.

3. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nelle zone non soggette a tutela ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010, sono soggetti a SCIA, contenente le dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui al comma 2, da presentare allo sportello unico competente per territorio.

4. Sono soggette a SCIA, da presentare allo sportello unico competente per territorio, le attività di somministrazione di alimenti e bevande elencate all'articolo 8, comma 3. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati).

5. Nei casi di cui al comma 1, il Comune decide in merito alla domanda entro sessanta giorni dalla data di presentazione. Il silenzio del Comune, decorso il predetto termine, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.

6. In tutti i casi in cui è richiesta la SCIA, lo sportello unico verifica, entro sessanta giorni dalla data della sua presentazione, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007.

7. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella SCIA, è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio, che provvede con le modalità di cui al comma 6.

Art. 10
(Titolo abilitativo per attività temporanee) (12)

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, sagre, manifestazioni tradizionali, culturali, religiose o eventi locali straordinari è soggetta a SCIA, da presentare allo sportello unico competente per territorio o, nel caso in cui sia presentata da soggetti diversi dalle imprese, al Comune, priva delle dichiarazioni asseverate di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 19/2007.

2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 è soggetta al rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza; può essere esercitata per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o aree cui si riferisce, purché il richiedente, o suo delegato, risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

3. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, degli edifici e delle aree.

Art. 11
(Subingresso)

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a SCIA da presentare, da parte del nuovo titolare o del nuovo gestore, allo sportello unico competente per territorio, anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 3. In tali casi, il subentrante può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6. (13)

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il subentrante che non sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 6 può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi, che deve essere dimostrata entro un anno dal subingresso, salvo proroga per casi comprovati di forza maggiore.

Art. 12
(Esercizio di attività accessorie)

1. I titoli abilitativi per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che: (14)

a) non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;

b) il locale non sia trasformato in sala di intrattenimento;

c) siano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dall'inquinamento acustico.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve essere comunque prevalente rispetto alle attività accessorie di cui al comma 1.

Art. 12bis
(Disposizioni per l'esercizio dell'attività mediante distributori automatici) (15)

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici installati in locali adibiti in modo esclusivo a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, effettuata in modo non esclusivo, è soggetta a SCIA da presentare allo sportello unico competente per territorio, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.

3. La somministrazione e il commercio di bevande alcoliche effettuata mediante distributori automatici è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 13
(Revoca, sospensione e decadenza dei titoli abilitativi) (16)

1. I titoli abilitativi di cui all'articolo 9 sono revocati nei seguenti casi:

a) qualora il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;

b) qualora, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro un anno dalla data di cessazione comunicata dalla precedente gestione, salvo causa di forza maggiore;

c) qualora il titolare non osservi il provvedimento di sospensione del titolo medesimo o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;

d) qualora il titolare violi l'obbligo di cui all'articolo 12, comma 2;

e) nel caso venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non sia richiesto, da parte del proprietario dell'attività, il titolo abilitativo al trasferimento in una nuova sede nel termine di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata domanda.

2. La revoca e la sospensione hanno efficacia con la comunicazione al destinatario del relativo provvedimento.

3. I titoli abilitativi di cui all'articolo 9 decadono nei seguenti casi:

a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata domanda;

c) nel caso venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle disposizioni vigenti nelle materie di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c). In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;

d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del suo rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata domanda.

Art. 14
(Orari, riposo settimanale e chiusura temporanea degli esercizi) [(17)]

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

2. Gli esercizi possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

3. I Comuni, con l'atto di cui all'articolo 8, comma 2, possono porre limitazioni agli orari di esercizio dell'attività nei limiti di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Per i soggetti abilitati alla somministrazione congiunta di alimenti e bevande è ammessa la facoltà di esercitare l'attività in orari differenziati, nell'ambito della stessa giornata, per la sola somministrazione di alimenti e per la sola somministrazione di bevande.

5. Gli orari di apertura e di chiusura, la loro articolazione e le chiusure temporanee superiori a trenta giorni consecutivi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere

comunicati preventivamente al Comune competente per territorio e resi noti al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.

6. In caso di chiusure temporanee superiori a trenta giorni da parte degli esercizi di cui all'articolo 8, comma 3, e dei circoli privati di cui al d.P.R. 235/2001, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano.

Art. 15
(Pubblicità dei prezzi)

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di cui al comma 1 è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella, redatta almeno in italiano e in francese;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), oltre che mediante l'esposizione della tabella all'esterno dell'esercizio o comunque in un luogo che ne renda possibile la lettura dall'esterno.

4. Qualora nell'ambito dell'esercizio sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi, redatto almeno in italiano e in francese, deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio.

5. Le modalità di indicazione dei prezzi prescelte dall'esercente devono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne le eventuali somme aggiunte attribuibili al servizio.

Art. 16
(17a)

Art. 17
(Sanzioni) *(18)*

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza il prescritto titolo abilitativo, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.500 a euro 15.000, nonché alla chiusura dell'esercizio. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.

2. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in violazione dell'articolo 9, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.

3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 3, 14, commi 3 e 5, e 15 comporta, a carico dei contravventori, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.

4. Qualora siano accertate le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 17ter e 17quater del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

5. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

6. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione provvede all'applicazione delle relative sanzioni, secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ed introita i relativi proventi.

Art. 18
(Abrogazione)

1. La legge regionale 10 luglio 1996, n. 13 (Norme di attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi)), è abrogata.

Art. 19
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 6 è valutato complessivamente in annui euro 100.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia di quello pluriennale per il triennio 2005/2007 sia per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.11 (Interventi promozionali per il commercio).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) con riferimento agli anni 2006 e 2007 del bilancio per il triennio 2005/2007 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.4 (Applicazione della nuova disciplina regionale in materia di pubblici esercizi) dell'allegato 1 del medesimo bilancio;

b) con riferimento agli anni 2006, 2007 e 2008 dei bilanci per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.3 (Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) dell'allegato 1 dei medesimi bilanci.

4. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17 sono devoluti ai Comuni.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20
(Disposizioni transitorie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991, diventano titolari dell'autorizzazione per la tipologia unica prevista all'articolo 4, comma 1, senza formale atto di conversione. (19)

2. Coloro che sono in possesso di un titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, rilasciato ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991 e rientrante nelle tipologie di cui alle lettere b), c) e d), di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge, possono esercitare esclusivamente l'attività di cui all'autorizzazione igienico-sanitaria e hanno diritto ad estendere la propria attività, secondo quanto previsto dall'articolo 4, senza alcun obbligo di conversione del titolo abilitativo, previo adeguamento alle disposizioni del regolamento regionale di cui al comma 5. (20)

3. Il requisito professionale di cui all'articolo 6, comma 1, è riconosciuto a chi, nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ha conseguito i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l. 287/1991, utili all'iscrizione al REC per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza essersi iscritto nel registro.

4. Il requisito professionale di cui all'articolo 6, comma 1, è altresì riconosciuto a coloro che hanno proposto domanda di ammissione al corso professionale o all'esame di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l. 287/1991, e dimostrano di avere frequentato il corso con esito positivo o di aver superato l'esame entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con regolamento regionale le disposizioni igienico-sanitarie al cui rispetto è subordinato l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

6. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 5 e dei criteri di programmazione comunale di cui all'articolo 8, comma 3, e, comunque, non oltre il termine previsto per la loro adozione, si continuano ad applicare le disposizioni di cui alla l.r. 13/1996 e le altre che regolano la materia, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che le stesse non siano in contrasto con le direttive adottate dalla Giunta regionale.

(1) Lettera sostituita dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(1a) Lettera abrogata dal comma 3 dell'art. 17 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(2) Lettera modificata dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(3) Lettera modificata dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(4) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(5) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 3 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(6) Comma sostituito dal comma 3 dell'art. 3 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(7) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(8) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 5 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(9) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(10) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(11) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 8 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(12) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 9 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(13) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(14) Alinea modificato dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(15) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(16) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 13 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(17) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 14 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(17a) Articolo abrogato dal comma 3 dell'art. 17 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(18) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(19) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 16 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(20) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 16 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.